



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n. 7909/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari VI e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di Legge "Disciplina delle Università della terza età".
(Reg. Gen. n. 310)

Ad iniziativa dei Consiglieri Errico, Arena, Brancaccio, Caputo, Ferraro, Insigne, Maisto.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare per l'esame;
II Commissione Consiliare per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **29 OTT. 2007**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

VIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

***DISCIPLINA DELLE UNIVERSITA' POPOLARI
E DELLA TERZA ETA'.***

*Ad iniziativa dei Consiglieri regionali Fernando Errico,
Angelo Brancaccio, Salvatore Arena, Nicola Caputo,
Nicola Ferraro, Vittorio Insigne, Pietro Giuseppe Maisto*

Reg. Gen. n. 310



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

Le Università Popolari e le Università della Terza Età sono istituzioni, a carattere volontaristico che non perseguono scopi di lucro, avendo un ordinamento autonomo, un proprio statuto, propri regolamenti e dotate di autonomia gestionale, organizzativa e contabile, quale centro di educazione e di recupero permanente. Spesso sono gestite da Associazioni o Enti privati, ma anche da Enti pubblici, che si rivolgono per definizione e per statuto alle persone dell'età adulta e della Terza Età, accogliendo al suo interno anche i giovani che condividono gli obiettivi che l'Associazione si prefigge e che sono obiettivi di carattere culturale, sociale ed associativo. Tali Università offrono attività, opportunità, proposte, spazi e momenti di confronto e di dibattito, occasioni di riflessioni ed analisi mettendo a disposizione persone competenti, di grande esperienza, di forte spessore culturale, di provate capacità comunicative e relazionali in un'ottica popolare, cioè rivolta a tutti coloro che, a prescindere dalla loro formazione, estrazione sociale, generazione, ideologia, fede, titoli ed altro, si ritrovano negli obiettivi comuni. Essi sono quelli del rispetto di tutte le opinioni, dell'interesse per la conoscenza in tutte le sue forme, dell'attenzione verso l'altro e i suoi bisogni, della valorizzazione delle capacità esistenti, della sensibilità verso tutto ciò che nella città va conosciuto, salvaguardato e protetto. Le sue attività si configurano, quindi, come laboratorio di studio e di riflessione, di scambio di informazioni e proposte, di collaborazione tra persone e gruppi che abbiano in comune l'amore per la cultura e la conoscenza, la sensibilità e l'attenzione non solo verso la propria terra, ma anche verso le vicende, i fenomeni, i fatti, i cambiamenti che la vita sociale ha provocato nel corso dei tempi e che il progresso ha avvicinato nello spazio. Tali Università favoriscono il pieno sviluppo della personalità dei cittadini per il loro inserimento nella vita socio-culturale, agevolandone l'integrazione intergenerazionale ed ogni forma di espressione e socializzazione. La Regione riconosce pienamente il valore storico, pedagogico e sociale delle summenzionate Università e ritiene che esse costituiscano un patrimonio associativo del proprio territorio che va adeguatamente sostenuto ed incrementato. Per il raggiungimento di dette finalità, la Regione concede, a titolo di concorso alle spese, contributi. Altresì la Regione concede im comodato gratuito, nel limite delle proprie disponibilità, per l'organizzazione e lo sviluppo delle



Consiglio Regionale della Campania

attività delle Università, sedi ed attrezzature proprie. Tutti i docenti di materie letterarie, storiche e scientifiche devono essere in possesso di Laurea attinente agli argomenti dei relativi corsi. Fanno eccezione i Corsi professionalizzanti in arti e mestieri per i quali si richiede al docente comprovata esperienza nel settore, inoltre al termine dell'anno accademico, le Università possono rilasciare un attestato di frequenza. La Regione prevede l'iscrizione all'albo delle Università in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e verifica periodicamente il permanere degli stessi.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 1

Finalità

1. La Regione riconosce pienamente il valore storico, pedagogico e sociale delle università popolari e ritiene che esse costituiscono un patrimonio associativo del proprio territorio che va adeguatamente sostenuto ed incrementato.
2. La Regione riconoscendo nelle attività di educazione permanente promosse dalle università popolari e della terza età un fattore di particolare rilievo per la promozione culturale, sociale e civile delle persone anziane e di quelle adulte, ne favorisce l'istituzione e sostiene le loro attività, nei limiti previsti dalla presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 2

Università popolari

1. Si definiscono università popolari le associazioni e le istituzioni a carattere volontaristico che non perseguono scopi di lucro, aventi un ordinamento autonomo, un proprio statuto, propri regolamenti e dotate di autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile.
2. Le università popolari rappresentano un centro di educazione e di recupero permanente, aperto a tutti coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, senza esclusioni di sorta, ponendosi come obiettivo il sapere e la curiosità.
3. Le università popolari, in raccordo con le università della terza età, in un contesto più complessivo della programmazione dell'educazione permanente, favoriscono il pieno sviluppo della personalità dei cittadini per il loro inserimento nella vita socio - culturale, agevolandone l'integrazione intergenerazionale e ogni forma di espressione e socializzazione.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 3

Finalità delle università popolari e della terza età

1. La Regione, con riferimento ai principi istituzionali e agli articoli 42 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio.1977, n. 616, promuove l'istituzione e le attività della università della terza età, comunque denominate, e delle università popolari, con le seguenti finalità:

a) la più ampia diffusione della cultura, per il pieno sviluppo della personalità dei cittadini;

b) l'inserimento delle persone anziane nella vita socio-culturale delle comunità in cui risiedono.

2. Tali finalità si conseguono mediante:

a) attuazione di corsi c/o laboratori e la realizzazione di altre attività culturali collegate o collaterali;

b) promozione e sostegno di studi, ricerche ed altre iniziative culturali per lo sviluppo della formazione permanente e ricorrente, per il confronto tra culture generazionali diverse; stimolazione allo studio della condizione - anziano - ed alla sensibilizzazione socio-culturale del territorio per una sempre maggiore integrazione sociale degli anziani, ed il dialogo intergenerazionale;

d) promozione diretta o con altri enti di ricerche sulla condizione anziana;

e) partecipazione del volontariato.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 4

Requisiti per l'iscrizione all'albo

1. La Regione riconosce, su domanda, come libere le università popolari e della terza età che hanno i seguenti requisiti:

a) sono regolarmente costituite come associazione od enti culturali, con statuti e regolamenti che sanciscono e disciplinano le finalità previste all'articolo 3, ovvero sono strutture operative di enti culturali giuridicamente riconosciuti che operano nel settore;

b) svolgono già da almeno due anni una regolare attività, costituita da almeno sei corsi ed un totale annuo di 100 ore;

c) hanno un corpo docente composto per almeno due terzi da docenti laureati, professori universitari o di istituti medi, professionisti anche quiescenti;

d) hanno autonomia finanziaria;

e) hanno regolare struttura amministrativa;

f) sono aderenti ad una federazione o associazione di università della terza età a carattere nazionale.

2. La Regione istituisce un apposito albo delle università popolari e delle università della terza età e verifica periodicamente il permanere dei requisiti anzidetti validi per l'iscrizione all'albo.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 5

Forme di sostegno

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede, a titolo di concorso alle spese, contributi alle università popolari gestite da istituzioni pubbliche o private.
2. La Regione concede altresì in comodato gratuito, nel limite delle proprie disponibilità, per l'organizzazione e lo sviluppo delle attività delle università popolari, sedi ed attrezzature proprie.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 6

Requisiti dei soggetti beneficiari

1. Alle università di cui all'articolo 1, gestite da associazioni, istituzioni, fondazioni culturali, società cooperative, enti locali e università degli studi, la Regione concede contributi per le spese di organizzazione per le attività didattiche e culturali e rispettive attività di ricerca.
2. Per accedere ai contributi regionali di cui all'articolo 5 i soggetti interessati devono:
 - a) avere la sede associativa nel territorio regionale;
 - b) svolgere da almeno due anni una regolare attività costituita da cicli di lezioni e/o seminari e/o laboratori e/o corsi e/o attività parallele;
 - c) disporre di strutture idonee allo svolgimento delle attività;
 - d) appartenere ad una struttura federativa operante a livello nazionale;
 - e) riservare parte dell'attività allo studio delle realtà culturali, socio-economiche e artistiche della Campania.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 7

Corsi e programmi

1. I docenti di materie letterarie, storiche e scientifiche devono essere in possesso di laurea attinente agli argomenti dei relativi corsi. Fanno eccezione i corsi professionalizzanti in arti e mestieri per i quali si richiede al docente comprovata esperienza nel settore.
2. Al termine dell'anno accademico, le università popolari possono rilasciare un attestato di frequenza ai corsi.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 8

Accesso ai corsi

1. L'iscrizione alle università di cui all'articolo 1 è libera, in conformità ai relativi statuti.
2. La frequenza ai corsi è gratuita salvo il versamento, da parte dei soci, delle quote associative ed integrative relative ai corsi scelti.
3. Il versamento della quota associativa è oggetto di esenzione nei casi di indigenza da parte dei fruitori, in conformità agli statuti ed ai regolamenti associativi.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 9

Ammissione ai contributi regionali

1. Le domande di ammissione ai contributi regionali, sono presentate alla Giunta regionale entro il 30 maggio di ogni esercizio finanziario.
2. Alle domande, pena l'inammissibilità, è allegata la seguente documentazione:
 - a) statuto dell'università di cui all'articolo 1 ed indicazione del consiglio direttivo in carica;
 - b) programma dettagliato delle iniziative previste e corrispondente relazione di spesa;
 - c) relazione sulle attività svolte nell'anno accademico precedente, corredata da copie dei programmi, sussidi didattici eventualmente prodotti, indicazione del numero dei frequentanti e consuntivo finanziario;
 - d) indicazione delle strutture utilizzate, quali ufficio di segreteria, aule, palestre, laboratori;
 - e) indicazione dei contributi pubblici e privati eventualmente concessi a sostegno delle attività associative.
3. La Giunta regionale delibera sulla concessione dei contributi entro il 15 ottobre dello stesso esercizio finanziario, commisurando gli stessi al numero dei corsi proposti, alla loro durata nonché al numero degli iscritti e frequentanti. In caso di mancata realizzazione delle attività, il direttore regionale della formazione, previa richiesta di chiarimenti e valutazione delle motivazioni addotte dalla università, dispone la revoca del finanziamento e il recupero delle somme eventualmente già corrisposte.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 10

Presentazione delle domande

1. Ai fini della concessione dei contributi, i soggetti di cui all'articolo 6 presentano domanda alla Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, corredata dalla relazione illustrativa delle iniziative programmate, con relativo preventivo di spesa.
2. In caso di prima domanda, deve allegarsi relazione dell'attività svolta in precedenza e la documentazione attestante i requisiti di cui all'art 6 comma 2.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 11

Disposizione transitoria

1. In sede di prima applicazione le domande di contributo di cui all'articolo 9 sono presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale delibera la concessione dei contributi, con le modalità previste dall'articolo 9, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 12

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con legge di bilancio.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 13
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.